

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **354/1990** (ECLI:IT:COST:1990:354)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **13/06/1990**; Decisione del **11/07/1990**

Deposito del **20/07/1990**; Pubblicazione in G. U. **08/08/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15910 15911**

Atti decisi:

N. 354

ORDINANZA 11-20 LUGLIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in relazione agli artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dalla Corte d'Assise di Torino nel procedimento penale a carico di La Vaccara Giuseppe, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 1989, la Corte d'Assise di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 247, secondo e terzo comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in rapporto all'art. 442, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui non ammette alcun sindacato del giudice in ordine al non motivato diniego del consenso del pubblico ministero alla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato prima del compimento delle formalità d'apertura del dibattimento e non consente l'applicabilità della diminuzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale;

b) dell'art. 247, primo comma, dello stesso testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in rapporto agli artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, per contrasto con l'art. 77 Cost. per eccesso di delega, trattandosi di ipotesi non prevista ed anzi esclusa dalla direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1989, n. 81;

Considerato - in ordine alla questione sub a) - che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988";

che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze nn. 174 e 253 del 1990);

che - in ordine alla questione sub b) - nel momento in cui l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato per un reato punibile con la pena dell'ergastolo, il giudice a quo, ove avesse nutrito dubbi sulla legittimità costituzionale dell'estensione anche a tali reati della possibilità d'esperire il giudizio abbreviato, avrebbe dovuto subito, ancor prima di chiedere il parere del pubblico ministero, sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale;

che, invece, il giudice a quo ha sollevato la questione solo in via subordinata, espressamente sottolineando che la stessa è rilevante soltanto "conseguenzialmente all'eventuale accoglimento" della questione sub a), con ciò mostrando chiaramente di ritenere che la rilevanza della questione stessa è condizionata ad un eventuale giudizio negativo, da parte del giudice, sulle motivazioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo dissenso;

che, pertanto, secondo la stessa prospettazione del giudice a quo, la questione si presenta allo stato come meramente ipotetica, divenendo rilevante soltanto quando, a conclusione del dibattimento, il giudice dovrà valutare il fondamento (in relazione alla definibilità del procedimento allo stato degli atti) delle motivazioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo dissenso al fine, in caso di valutazione negativa, d'applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988;

che quindi la seconda questione va dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988", sollevata dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo comma, delle medesime norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988, in rapporto agli artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, sollevata, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.